



Unione Europea Repubblica Italiana Regione Siciliana
Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LEONARDO DA VINCI"
95030 MASCALUCIA (CT) – Via Regione Siciliana, 12 TEL. 095/7275776
Cod.mecc. CTIC8300B – cod. fisc. 80011870872
www.vincimascalucia.edu.it
E-MAIL ctic8a300b@istruzione.it ctic8a300b@pec.istruzione.it



Partita di pallavolo in palestra con pavimento scivoloso Alunno di 16 anni si infortuna. La scuola deve risarcire danno biologico e spese mediche per più di 29 mila euro



Il Tribunale di Milano ha esaminato la domanda di risarcimento presentata da uno studente minorenni e dai suoi genitori per un infortunio avvenuto durante l'ora di educazione motoria in un istituto di istruzione superiore statale.

L'evento si è verificato nel 2020, durante una partita di pallavolo, quando lo studente, sedicenne, è caduto sul pavimento della palestra, **bagnato a causa delle condizioni meteo**, riportando una distorsione al

ginocchio sinistro con successivo intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore. I genitori hanno chiamato in giudizio l'amministrazione scolastica, **chiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale per il figlio e del danno patrimoniale per le spese mediche e di cura sostenute**, mentre l'amministrazione ha contestato ogni addebito e ha chiamato in causa la compagnia assicuratrice dell'istituto.

La responsabilità contrattuale della scuola e il dovere di vigilanza

Il Tribunale, con la sentenza n. 9106/2025, depositata lo scorso 27 novembre 2025, ha inquadrato la fattispecie nell'ambito della responsabilità contrattuale, richiamando l'articolo 1218 del Codice civile e la giurisprudenza della Corte di cassazione in tema di rapporto tra istituto scolastico, docente e alunno.

Secondo l'orientamento consolidato, l'accoglimento della domanda di iscrizione determina l'instaurazione di un vincolo negoziale che fa sorgere in capo alla scuola l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità dell'allievo nel tempo in cui egli fruisce della prestazione scolastica, mentre tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, **un rapporto giuridico che include uno specifico obbligo di protezione e vigilanza**. Il giudice ha ritenuto applicabile il regime probatorio



Unione Europea Repubblica Italiana Regione Siciliana
Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LEONARDO DA VINCI"
95030 MASCALUCIA (CT) – Via Regione Siciliana, 12 TEL. 095/7275776
Cod.mecc. CTIC8300B – cod. fisc. 80011870872
www.vincimascalucia.edu.it
E-MAIL ctic8a300b@istruzione.it ctic8a300b@pec.istruzione.it



desumibile dall'articolo 1218 del Codice civile, per cui l'attore deve provare che il danno si è verificato durante il rapporto scolastico, mentre sull'amministrazione incombe l'onere di dimostrare che l'evento è dipeso da causa non imputabile.

La ricostruzione testimoniale ha evidenziato che l'accesso in palestra avveniva dal cortile esterno bagnato per la pioggia, che gli studenti indossavano già le scarpe da ginnastica, che il pavimento gommoso diventava scivoloso con il calpestio e che non erano predisposte **misure idonee di asciugatura o materiali assorbenti**.

Il Tribunale ha ritenuto che l'insegnante avrebbe dovuto verificare l'**asciuttezza della pavimentazione e l'adeguatezza delle condizioni di sicurezza** prima di consentire lo svolgimento della partita, configurando un inadempimento dell'obbligo di vigilanza alla luce delle circostanze concrete.

Le somme riconosciute

La decisione ha riconosciuto il diritto dello studente **al risarcimento del danno non patrimoniale**, sulla base della consulenza medico-legale e delle tabelle per la liquidazione del danno alla salute, qualificando il pregiudizio come danno biologico dinamico-relazionale e danno da sofferenza soggettiva interiore.

Il Tribunale ha liquidato in favore del minore una somma complessiva di **24.311,75 euro** per danno non patrimoniale e ha riconosciuto ai genitori, in solido, **4.692,00 euro** per danno patrimoniale relativo alle spese di cura, oltre interessi compensativi e legali secondo i criteri indicati dalle Sezioni Unite della Cassazione.

L'amministrazione è **stata condannata** anche alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori e della compagnia assicuratrice, mentre la domanda di manleva è stata respinta per inoperatività della polizza assicurativa rispetto ai requisiti previsti per l'indennizzabilità dell'infortunio.